

CIRCOLARE n. 53 del 7 luglio 2017

Prot. n. 1398 AS/bf

OGGETTO: **Contratto di prestazione occasionale. Articolo 54 bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 - Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017**

- Regole per l'accesso alla piattaforma telematica appositamente predisposta sul sito istituzionale per gestire le prestazioni occasionali
- Modalità di registrazione e funzionamento della piattaforma informatica di prossima introduzione

L'INPS, con Circolare in oggetto, ha fornito le indicazioni operative per l'utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto dal decreto legge n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 (si veda Circolare Fipe n. 50/2017).

Nel rinviare ad una attenta lettura del testo in allegato, si segnalano i principali punti contenuti nella circolare dell'INPS, con particolare riferimento alle modalità di registrazione e funzionamento della piattaforma informatica di prossima introduzione, riservandoci di fornire ulteriori approfondimenti sul tema.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il **Libretto Famiglia** (di seguito, anche "LF") e il **Contratto di prestazione occasionale** (di seguito, anche "Cpo").

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica che verrà predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente sul portale www.inps.it alla sezione "Prestazioni Occasionali".

In merito alla piattaforma informatica, **l'INPS non indica un termine preciso per la sua attivazione**, e pertanto si ritiene valida l'indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in un comunicato stampa del 22 giugno 2017, aveva indicato nella data del **10 luglio 2017 la data di introduzione della stessa**.

Al momento della registrazione gli utilizzatori, imprese di pubblico esercizio, dovranno entrare nella sezione Contratto per prestazioni occasionali e scegliere l'opzione "altri utilizzatori".

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

In caso di mancata indicazione dell'IBAN, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. (gli oneri di pagamento, pari a € 2,60, sono a carico del prestatore).

Limiti all'utilizzo

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore: contribuzione ivs alla Gestione separata INPS (pari al 33,0%) e premio assicurativo INAIL (pari al 3,5%).

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL). Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli di tipo economici di seguito esposti:

Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a:

- **5.000 euro**, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- **5.000 euro**, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- **2.500 euro**, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Con riferimento al limite in capo all'utilizzatore (di 5.000 euro stabilito con riferimento alla totalità dei prestatori) gli importi vengono computati in misura pari al **75 per cento** del loro valore, qualora le prestazioni di lavoro occasionali vengano rese da pensionati; studenti regolarmente iscritto a un ciclo di studi con meno di venticinque anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative/sostegno del salario.

In particolare, **non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.**

Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). **I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno**, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i **periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali**; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale

Al fine di semplificare gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa è prevista un'unica comunicazione preventiva dello svolgimento della prestazione.

A tal fine, almeno **60 minuti prima** dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i **dati identificativi del prestatore**;
- la misura del **compenso** pattuita;
- il **luogo di svolgimento** della prestazione lavorativa;
- la **data e l'ora di inizio e di termine** della prestazione lavorativa;
- il **settore di impiego** del prestatore;
- altre informazioni per la **gestione del rapporto di lavoro**.

Nel caso di prestatori pensionati; studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi con meno di venticinque anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative/sostegno del salario, l'utilizzatore, nell'ambito della comunicazione sopra richiamata, ne fornisce apposita dichiarazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del 3° giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si evidenzia che l'Istituto, anche in raccordo con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore.

Profili sanzionatori e regolarizzazioni


In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di **2.500 euro**, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, o comunque del limite di durata della prestazione pari a **280 ore nell'arco dello stesso anno civile**, il relativo rapporto si trasforma in un **rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**. Inoltre, nel caso di violazioni relative all'obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017 è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 500 euro a 2.500 euro** per ogni prestazione lavorativa giornaliera. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Gli Uffici della Federazione restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Luciano Sbraga



Allegato n. 1

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare Fipe n. 21/2017 Circolare Fipe n. 22/2017 Circolare Fipe n. 23/2017 Circolare Fipe n. 50/2017		Contratto di prestazione occasionale, Libretto famiglia; Voucher; Lavoro accessorio; Jobs act